



*OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ E
REGOLAMENTO CBAM*

COM(2025) 81 final e COM(2025) 87 final

*CAMERA DEI DEPUTATI
XIV (Politiche dell'Unione europea)*

Roma, 7 maggio 2025

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

Grazie per l'invito a questa audizione che ci offre l'opportunità di condividere il nostro punto di vista in merito alle normative in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità e riduzione delle emissioni e alle implicazioni che ne derivano per le imprese in termini di onerosità amministrativa e informativa.

Il pacchetto omnibus rappresenta un contributo significativo nella direzione di una semplificazione del quadro europeo della sostenibilità, in modo coerente con l'esigenza – più volte enunciata dalla Confederazione – di ridurre l'impatto regolatorio/amministrativo della normativa CSRD, CSDDD, Tassonomia specialmente sui soggetti più esposti, come le micro, piccole e medie imprese.

Di seguito alcune considerazioni in merito alle proposte in esame.

1. Proposte di revisione della CSRD.

L'attuale proposta di revisione COM(2025) 81, per la parte relativa alla rendicontazione di sostenibilità, tenta di risolvere il tema dell'impatto regolatorio negativo della direttiva sulle micro, piccole e medie imprese, riducendo l'ambito di applicazione soggettivo della CSRD (in particolare, eliminazione delle PMI quotate) e il perimetro informativo dell'obbligo di rendicontazione, con specifico riguardo alla catena del valore.

L'intervento non appare a nostro avviso risolutivo né con riguardo al tema dell'impatto regolatorio negativo della direttiva nei confronti delle MPMI né tanto meno per ciò che attiene al c.d. effetto a cascata che le micro, piccole e medie imprese subiscono in quanto appartenenti alla catena del valore.

1.1. Con riferimento al **primo profilo**, l'attuale proposta di revisione afferma in via generale il principio della volontarietà della rendicontazione di sostenibilità per le MPMI, secondo gli standard elaborati da EFRAG, rimettendo ad un atto delegato della Commissione la definizione di una cornice di dettaglio che disciplini le modalità dell'onere spontaneo di rendicontazione.

L'approccio di tipo volontario lascia impregiudicata la possibilità che la rendicontazione di sostenibilità – ad es. con riguardo ad alcuni standard – possa costituire la ragione di un trattamento differenziato per le micro, piccole e medie imprese, per esempio per l'accesso al credito, a finanziamenti pubblici o ad altre situazioni di vantaggio. Tale approccio dovrebbe essere accompagnato dall'affermazione di un principio a tenore del quale la rendicontazione di sostenibilità, quando volontaria, non possa rappresentare il fondamento per un trattamento differenziato, salvo che l'impresa non abbia espressamente accettato, per esempio in sede contrattuale, di accedere ad un siffatto regime.

La proposta di revisione della CSRD dovrebbe mirare ad introdurre, in seno al testo della direttiva, un'apposita disposizione che enunci il principio della neutralità della rendicontazione di sostenibilità volontaria, salvo il consenso dell'operatore economico. A tal fine, dovrebbe essere predisposto, con atto delegato della Commissione, un'adeguata disciplina che commini eventuali nullità di protezione a presidio del principio di neutralità

della rendicontazione di sostenibilità a carattere volontario. Questa soluzione appare come l'unica coerente e in grado seriamente di tradurre il principio di proporzionalità sul terreno del quadro regolatorio in tema di rendicontazione di sostenibilità.

In ogni caso, la direttiva, quale fonte primaria, dovrebbe enunciare una serie di principi di massima relativi alla rendicontazione volontaria di sostenibilità, i quali a loro volta dovrebbero orientare la Commissione nell'adozione di un apposito atto delegato. Questi principi dovrebbero riguardare il contenuto informativo degli standard di sostenibilità, la specificità di tali standard rispetto a quelli obbligatori, l'esigenza che essi si concentrino su profili coerenti con le caratteristiche delle MPMI, privilegiando i soli aspetti - quantitativi e qualitativi - ragionevolmente rilevabili e realmente significativi rispetto al fenomeno osservato, favorendo il dialogo tra imprese di diverse dimensioni, eterogenee sotto il profilo organizzativo e di know how. Allo stesso modo, in particolare, gli standard relativi a fenomeni e grandezze che fanno richiamo al livello di compliance dell'impresa a determinate discipline giuridiche in tema di legalità, integrità (anticorruzione), condotta responsabile (tutela dei diritti umani) dovrebbero essere definiti conformemente ad un principio di ragionevolezza-proporzionalità, considerando se le misure e gli assetti richiesti in generale da quelle normative siano veramente esigibili da parte di imprese che hanno caratteristiche dimensionali specifiche.

1.2. Con riguardo al **secondo profilo** la proposta di revisione aspira a contenere gli effetti a cascata per le MPMI derivanti dagli obblighi di rendicontazione gravanti sulle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CSRD. A tal fine, le imprese obbligate non possono richiedere ad imprese con numero di dipendenti inferiore o pari a mille nell'ultimo esercizio informazioni ulteriori rispetto a quelle stabilite secondo il principio volontario con atto delegato della Commissione (c.d. standard di rendicontazione di sostenibilità volontari).

La soluzione adottata per mitigare il rischio di impatti regolatori indiretti non appare a nostro avviso efficace, anzitutto perché rimette nuovamente ad un atto delegato della Commissione la definizione degli standard volontari e, quindi, in buona sostanza, dell'onere informativo richiesto dalle imprese obbligate alle micro, piccole e medie imprese, inserite nell'ambito di una catena. A tal fine, dovrebbe essere invece enunciato, in ossequio al principio di proporzionalità, un criterio di esclusione quanto meno delle microimprese da ogni obbligo informativo c.d. indiretto, stabilendo una precisa nullità di protezione per tutti gli accordi e le intese che stabiliscano, per le imprese escluse, obblighi informativi indiretti in tema di sostenibilità, secondo gli standard volontari.

Allo stesso modo, le imprese che operino nella catena dovrebbero essere tutelate da eventuali forme di abuso di posizione commerciale da parte delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità per la catena del valore. La proposta di revisione dovrebbe introdurre un principio "antiabuso" dedicato alla materia dell'informazione di sostenibilità nell'ambito di relazioni contrattuali e/o commerciali asimmetriche, sulla base del quale la micro, piccola e media impresa (contraente debole) possa ottenere un'effettiva tutela risarcitoria per i danni conseguenti all'esercizio abusivo del potere di richiedere ed ottenere informazioni di sostenibilità secondo gli standard volontari. L'atto delegato della Commissione dovrebbe dare attuazione a questo principio contro l'abuso.

In ogni caso, per assicurare la tutela dell'impresa in condizione di asimmetria, la proposta di revisione dovrebbe stabilire il principio secondo cui le informazioni che possano essere richieste alle imprese appartenenti alla catena siano sempre proporzionate alle caratteristiche dimensionali ed operative in senso lato dell'impresa; la Commissione dovrebbe adottare con atto delegato una serie di standard finalizzati in modo specifico a soddisfare la richiesta di informazioni in tema di sostenibilità nell'ambito dei rapporti commerciali inerenti alla catena del valore. Tali standard volontari dovrebbero essere qualitativamente diversi da quelli della rendicontazione di sostenibilità volontaria e sensibilmente inferiori nel numero, e differenziati a seconda delle dimensioni e caratteristiche del rapporto commerciale e dell'impresa che costituisca il partner commerciale.

1.3. Inoltre, si rileva l'assenza nella proposta degli **aspetti correlati all'accesso al credito**, rispetto ai quali, come noto, la rendicontazione di sostenibilità gioca un ruolo fondamentale. Da questo punto di vista, si rileva l'esigenza che nel processo legislativo per la definizione del regolamento delegato, siano poste le basi affinché a livello europeo e/o nazionale, oltre ad identificare i Key Performance Indicators tramite i quali misurare le performance ESG delle imprese, vengano affrontate le implicazioni sul piano degli standard setting e dei temi di data engineering cruciali per automatizzare i processi di raccolta, conversione e convalida dei dati ed evitare effetti restrittivi sul credito.

2. Proposte di revisione della CSDDD.

La proposta «omnibus» intende modificare la direttiva in tema di **dovere di diligenza** delle imprese ai fini della sostenibilità su alcuni aspetti cruciali (come ad es. il perimetro della due diligence e la nozione di catena di attività rilevante) che hanno un significato importante anche per le micro, piccole e medie imprese.

La Commissione ha correttamente intrapreso il percorso di revisione della CSDDD soprattutto nell'ottica di mitigare gli effetti a cascata – o impatti regolatori indiretti – della direttiva sulle MPMI.

2.1. In questo senso, è molto **apprezzabile l'opzione di circoscrivere** lo spettro applicativo ed informativo del dovere di diligenza alle imprese che costituiscano i **partner commerciali diretti** dell'impresa obbligata. Tale soluzione riduce sensibilmente il numero di imprese, soprattutto micro, piccole e medie, che possano essere indirettamente investite dalle attività di due diligence che le imprese obbligate svolgono nell'ambito della catena di attività.

Questa regola di delimitazione dello spettro informativo e applicativo della due diligence subisce però una **specifico deroga** quando l'impresa abbia a disposizione informazioni tali da suggerire che un impatto negativo per i diritti umani o l'ambiente possa verificarsi o si stia verificando nell'ambito operativo di un business partner indiretto.

In questi casi, l'impresa obbligata dovrebbe adottare misure adeguate a prevenire la situazione di rischio od eventualmente minimizzare l'entità dell'impatto negativo, ad es. vincolando contrattualmente i partner commerciali indiretti al rispetto del codice di condotta e delle altre policy adottate dall'impresa obbligata. Non si può escludere che attraverso questa deroga possa nuovamente ri-espandersi, soprattutto in alcuni settori di attività, la portata del

dovere di due diligence e quindi un impatto regolatorio indiretto per le micro-piccole e medie imprese inserite nella catena di attività.

In tal senso, dovrebbe essere definito con maggiore chiarezza il presupposto della deroga in parola, stabilendo in modo più preciso in cosa debbano consistere le informazioni plausibili e cosa significhi il parametro di plausibilità in questo contesto. Il presupposto della deroga dovrebbe essere ulteriormente precisato con apposito atto delegato della Commissione.

2.2. Le MPMI, come detto, possono essere raggiunte da richieste di informazioni da parte delle imprese che risultino obbligate a svolgere il processo di due diligence con riguardo (quanto meno) ai partner commerciali diretti inseriti nella catena di attività. L'onere informativo può essere molto gravoso per le MPMI e può essere di fatto la **ragione di esclusione dalla catena di attività**, quando l'impresa non abbia le risorse e gli strumenti sufficienti per rispondere.

A tal riguardo, la proposta di revisione della CSDDD si limita ad affermare il principio secondo cui le informazioni richieste non siano superiori a quelle previste dalla rendicontazione di sostenibilità volontaria. Si tratta di una soluzione a nostro avviso non efficace. La proposta di revisione dovrebbe piuttosto sancire il principio secondo cui le informazioni richieste alle MPMI debbano essere sempre selezionate in modo proporzionato alle dimensioni e caratteristiche dell'impresa nonché alla natura dell'attività, stabilendo altresì l'obbligo per le imprese target della direttiva di contribuire concretamente, ove necessario, tramite azioni di sostegno mirato, a potenziare le capacità delle imprese di ridotte dimensioni nell'acquisizione ed elaborazione di informazioni, sulla base di accordi ragionevoli e non sbilanciati.

In quest'ottica, la proposta di revisione avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per valorizzare il tema del sostegno mirato da parte delle imprese target in favore delle micro, piccole e medie imprese (art. 10, § 2, lett. e). Il sostegno mirato in favore delle MPMI dovrebbe costituire uno specifico parametro in funzione del quale valutare la conformità dell'azione dell'impresa obbligata al dovere di diligenza in materia di sostenibilità (art. 27, § 2).

2.3. La proposta di revisione trascura di considerare inoltre il tema, fortemente avvertito dalle MPMI, dell'uso distorto, quindi abusivo, degli strumenti contrattuali e, più in generale, delle pratiche di compliance associate alle attività di due diligence svolte dalle imprese obbligate. Le misure di attuazione della due diligence possono produrre **effetti anticoncorrenziali** nei confronti delle MPMI; al contempo, esse possono rappresentare la premessa per l'esercizio di posizioni dominanti nel contesto della catena di attività.

La proposta di revisione dovrebbe intervenire sul testo della direttiva aggiungendo un'apposita disposizione che enunci un specifico divieto per le imprese obbligate di utilizzare in modo distorto gli strumenti e le misure di due diligence nell'ambito del rapporto commerciale, con particolare riguardo alle MPMI. Sarebbe sempre distorto l'uso delle misure di due diligence per il conseguimento di obiettivi commerciali. Questo divieto dovrebbe essere presidiato da un espresso riferimento alla tutela risarcitoria, secondo il diritto nazionale, e dalla comminatoria di una nullità di protezione in relazione a tutte le clausole e/o disposizioni contrattuali che abbiano effetti anticoncorrenziali.

3. Proposta di semplificazione sul regolamento CBAM

Per quanto riguarda la proposta di semplificazione COM(2025)87 final, sul Regolamento CBAM, si esprime apprezzamento per le modifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi che ne derivano.

Tale Regolamento - che prevede un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere attraverso dazi sui prodotti importati in Unione Europea da Paesi con normative ambientali meno rigide - mira a garantire che le importazioni non vanifichino gli sforzi europei di riduzione delle emissioni di gas serra e a incentivare una produzione più sostenibile nei paesi terzi, nonché a favorire la rilocalizzazione di produzioni all'interno delle nostre frontiere. Anche in questo caso, è evidente che si siano resi necessari alcuni correttivi in ragione di una carente proporzionalità tra gli oneri imposti e i benefici attesi, soprattutto per le imprese di minori dimensioni.

La principale semplificazione introdotta, come sappiamo, consiste in una riduzione della platea dei soggetti obbligati, introducendo una soglia di esenzione che solleva, di fatto, tutti gli importatori di piccole quantità di merci (circa il 90% delle imprese, prevalentemente MPMI e persone fisiche, il cui peso emissivo è trascurabile). Le altre importanti semplificazioni riguardano l'alleggerimento degli obblighi informativi per i soggetti rimanenti nel meccanismo e l'esclusione, dalla rendicontazione, di materiali già coperti da altri sistemi ETS, evitando così doppie regolamentazioni.

Queste semplificazioni rispondono alle richieste di imprese e governi UE per un quadro normativo più snello e proporzionato, in particolare per le MPMI, senza alterare i principi fondamentali del CBAM, né i suoi obiettivi ambientali.

Bene, dunque, la direzione in cui si dirigono le semplificazioni e, sulla base di tale approccio, è importante mantenere l'attenzione a tutto tondo sulla normativa in materia di decarbonizzazione, per monitorare, in via generale, i riflessi che essa ha sui costi energetici e, quindi, sulle bollette, al fine di individuare abili correttivi e misure efficaci che possano contenerli.

Come noto, infatti, la Commissione Europea ha avviato anche iniziative per contrastare i rialzi dei prezzi energetici e tutelare la sicurezza e la competitività dell'Europa nel settore energetico, attraverso, ad esempio, il Piano d'Azione per un'Energia Accessibile, che prevede interventi su componenti tariffarie, inclusi oneri e tasse.

Si ritiene, in conclusione, che il processo di semplificazione e riforme debba, dunque, proseguire in maniera organica tenendo conto anche di obiettivi più diffusi, quali la riduzione delle bollette, la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili nonché la gestione maggiormente efficiente dell'attuale sistema di scambio delle quote emmissive.